



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

(Provincia di Padova)

UFFICIO TRIBUTI

Palazzo Jappelli, 4 - 35028 Piove di Sacco (PD)

I.M.U. ANNO 2022

QUOTA IN ACCONTO

La Legge di Bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 commi da 739 a 783, ha introdotta la NUOVA IMU a partire dal 1° gennaio 2020, abolendo l'imposta unica comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

SI AVVISA LA CITTADINANZA

che entro il **16 GIUGNO 2022** deve essere effettuato il versamento della **PRIMA RATA** dell'I.M.U., dovuta per l'anno d'imposta 2022.

L'Imposta Municipale Propria si applica a tutti i fabbricati (iscritti o iscrivibili al catasto), terreni agricoli (ad eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e I.A.P.) ed aree edificabili.

L'imposta NON si applica alle ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, che rientrano nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7. Le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel limite massimo di una per ogni categoria), sono soggette invece, al pagamento dell'IMU, aliquota agevolata del 3,5 per mille e alla detrazione base di € 200,00.

A partire dall'annualità d'imposta 2022 SONO ESENTI dal pagamento dell'IMU i cosiddetti "BENI MERCE", come previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, comma 751.

→ **NON E' DOVUTA, la rata IN ACCONTO 2022 dell'imposta municipale propria (IMU) anche per le seguenti fattispecie:**

***** Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate (Esenzione già introdotta dall'art. 78 Legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126 del D.L. 104/2020) *****

Inoltre, l'imposta è applicata nella misura del 37,50%, per il solo anno di imposta 2022, per effetto della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di bilancio 2022, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Scadenza ACCONTO I.M.U.: 16 GIUGNO 2022

→ **Il versamento della prima rata è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'annualità 2022;**

→ **Il versamento della rata a saldo sarà pari all'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio;**

sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23-12-2021 e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Resta ferma la possibilità di versare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno 2022.

Le aliquote e le detrazioni da utilizzarsi per il pagamento della rata IN ACCONTO IMU 2022, sono le seguenti:

| FATTISPECIE | ALIQUOTA | DETRAZIONE RIDUZIONE |
|---|---|--|
| Aliquota ordinaria | 10,60 per mille | |
| Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | |
| Immobile assimilato ad abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | |
| Immobile assimilato ad abitazione principale unità immobiliare priva di utenze, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e/o disabili, con invalidità permanente pari o superiore al 74 per cento riconosciuta dalla competente autorità, che per ragioni di cura ed assistenza acquisiscono la residenza presso parenti in linea retta di primo grado; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare | Esente (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | |
| Unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti i linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale | 10,60 per mille (categorie A/1, A/8 e A/9 si veda apposita voce) | Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett c) del Regolamento Nuova IMU |
| Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) | 3,5 per mille | € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale |

| | | |
|--|---|---|
| Abitazioni locatè | 10,60 per mille | In caso di locazione con contratto a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 la base imponibile è ridotta del 25% |
| Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/10 | 10,40 per mille di cui 7,60 per mille quota Stato | |
| Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata | 0,00 per mille per una sola unità immobiliare | |
| Immobile posseduto da cittadini italiani non residenti (Aire) non pensionati a condizione che non risulti locata | 4,60 per mille per una sola unità immobiliare | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentali (cat D/10 e quelli annotati come rurali dal catasto – di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94) | 0,00 per mille | |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | ESENTI 0,00 per mille | |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili | 10,60 per mille | Riduzione del 50% della base imponibile alle condizioni previste art. 10 comma 1 lett b) del Regolamento Nuova IMU |
| Immobile ad uso abitativo (classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) | 10,30 per mille | |
| Immobile ad uso pertinenziale (classificate nelle categorie catastali C/6 e C/7) | 10,30 per mille | |
| Immobile ad uso altro (classificate nelle categorie catastali C/2 e C/3) | 10,40 per mille | |
| Terreni agricoli (tranne quelli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali in quanto già esenti) | 10,20 per mille | |
| Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e per tutte le fattispecie non contemplate nei casi precedenti | 10,60 per mille | |

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile, l'aliquota e l'eventuale detrazione. L'imposta è dovuta con riferimento all'anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati.
Il codice Comune da indicare è G693.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno **è uguale o inferiore a € 12,00.**

| Tipologia immobili | Codice Tributo I.M.U. |
|---|-----------------------|
| abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 |
| fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 |
| terreni agricoli | 3914 |
| aree fabbricabili | 3916 |
| altri fabbricati | 3918 |
| immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - STATO; | 3925 |
| gli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" - INCREMENTO COMUNE | 3930 |

Per maggiori informazioni:

- consultare il sito internet del Comune alla voce **SPORTELLO IMU-TASI**;
- rivolgersi all'Ufficio Tributi → tramite mail a tributi@comune.piove.pd.it o PEC a polisportello@pec.comune.piove.pd.it
→ telefonando ai nn. **049/9709125-9709203-9709204**

Piove di Sacco, lì 09-05-2022



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to dr. Roberto Pinton